



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DAL MAS, CALIENDO, MODENA, MALLEGGNI,
STABILE e PAGANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 2019

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di diffamazione mediante i servizi delle società dell’informazione telematica, nonché istituzione del sistema di notifica e rimozione dei contenuti diffamatori a carico dei fornitori di servizi di rete

ONOREVOLI SENATORI. – La diffusione di *internet* con l'aumento esponenziale delle occasioni di connessione e di condivisione in rete pone il problema della previsione normativa di fattispecie atte ad introdurre un regime sanzionatorio finalizzato ad arginare la crescita degli illeciti commessi dagli internauti.

I nuovi mezzi di comunicazione offrono ad ognuno la possibilità di accedere ad informazioni di ogni tipo e la possibilità di esprimere il proprio pensiero senza limiti tant'è che alla schiera di « opinionisti *social* » si associano i cosiddetti « odiatori sul *web* » che non esitano, spesso coperti dall'anonimato, ad esprimere giudizi volgari ed offensivi.

La protezione di uno schermo consente di tenere comportamenti spiccatamente offensivi ed aggressivi che recano con sé la necessità di approntare strumenti di protezione di chi cade vittima di offese e contumelie varie.

Sul punto non mancano opinioni discordanti. Un intervento normativo, secondo alcuni, potrebbe minare la libertà di manifestazione del pensiero ed il diritto di critica: la natura estremamente democratica dei nuovi mezzi di comunicazione fa sì che qualsiasi provvedimento risulterebbe tanto impossibile nei contenuti quanto inopportuno.

Tuttavia, se costituisce *jus receptum* il principio secondo il quale la diffusione di un messaggio diffamatorio, attraverso l'uso di una bacheca « *facebook* » o attraverso *social*, integra il reato di diffamazione aggravata (articolo 595, terzo comma, del codice penale), trattandosi di offesa arrecata « con qualsiasi altro mezzo di pubblicità », rimangono non pochi problemi in ordine ai rapporti tra disciplina penale in materia di dif-

famazione e mezzi di comunicazione via *internet*.

È ad esempio il caso della responsabilità del gestore di un sito (*blogger*) oltre a quella degli *internet provider service* (IPS), ovvero dei fornitori di servizi *internet*, non solo per la mancata rimozione di contenuti illeciti presenti in rete, ma anche in ordine all'eventuale, quanto auspicabile, obbligo di verifica *ex ante* delle informazioni trasmesse.

Recenti approdi giurisprudenziali hanno escluso che sussista in capo al *provider* l'obbligo di verifica *ex ante* di contenuti diffamatori prevedendosi a suo carico il solo obbligo di rimozione *ex post* (articolo 14, paragrafo 1, lettera *b*), della direttiva 2000/31/CE).

Analogamente, per quanto riguarda il *blogger*, stante la non assimilabilità del diario virtuale alla nozione di stampa, si ritiene non estensibile la fattispecie della *culpa in vigilando* di cui all'articolo 57 del codice penale. I nuovi mezzi informatici di diffusione dell'informazione (*blog*, *mailing list*, *forum* di discussione, eccetera) si differenziano dal giornale o dalla rivista *on line* in quanto a struttura (mancano una testata, la periodicità della pubblicazione, la figura assimilabile a quella del direttore) e finalità, essendo loro scopo scambiare opinioni e non diffondere professionalmente notizie.

Esclusa pertanto l'applicabilità dell'articolo 57 del codice penale al gestore della piattaforma (*blogger*), a suo carico non può che muoversi un rimprovero in quanto responsabile diretto della diffamazione perché autore del commento lesivo oppure in quanto concorrente con l'autore materiale.

Ma in ogni caso la critica più rilevante si basa sulla considerazione che l'obbligo di impedimento dell'evento, sul quale si fonda

il giudizio di responsabilità concorsuale, si manifesta in un momento successivo alla consumazione del reato, a dubbio pertanto di tenuta la fattispecie del reato omissivo improprio (articoli 40 e 110 del codice penale).

Ed in effetti in ordine alla responsabilità dell'IPS si stabilisce l'equivalenza tra il non interrompere gli effetti di un reato di diffamazione e la sua realizzazione commissiva. Il *provider* che, a conoscenza di frasi e contenuti diffamatori, non si attiva consentendo la permanenza nella rete, risponde del reato di diffamazione aggravata *ex* articolo 595, terzo comma, del codice penale (Cassazione penale, sezione V, sentenza n. 54946 del 27 dicembre 2016).

Anche una più recente pronuncia (Cassazione penale, sezione V, sentenza n. 12546 del 20 marzo 2019) nel riproporre le medesime criticità già prospettate nel caso del *provider*, osserva che tanto la figura del reato omissivo improprio (articoli 40 e 595 del codice penale), quanto quella del concorso omissivo nel reato commissivo altrui (articoli 110, 40 e 595 del codice penale) presuppongono l'esistenza di una posizione di garanzia in capo al soggetto agente sul quale graverebbe pertanto un obbligo giuridico ad impedire l'evento o la commissione del reato da parte di altri; tale posizione di garanzia non sussiste per il *provider* tanto più per il *blogger*.

Fornire un appiglio normativo cui ancorare la responsabilità penale di *blogger* e *provider* è lo scopo del presente disegno di legge che si inserisce nel tema più ampio della responsabilizzazione degli utenti del *web*.

Partendo da tali premesse, il presente disegno di legge, con l'articolo 1, introduce una forma di responsabilità penale per il gestore del *blog* (*blogger*), sussumibile secondo schema della posizione di garanzia prevista dall'articolo 57 del codice penale, per la commissione di reati commessi tra-

mite la piattaforma di cui si è gestore, così al contempo si codifica una responsabilità per colpa degli IPS che, a conoscenza di contenuti diffamatori commessi da terzi, non agiscono immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

Con l'articolo 2 si introduce il sistema di notifica e rimozione, altrimenti noto come *notice and take down*, mutuato dalla esperienza di altri Paesi (Stati Uniti e Repubblica Federale di Germania). Si prevede un sistema di segnalazione e rimozione di contenuti diffamatori basato sulla certezza del momento di notifica, la trasparenza degli utenti, la garanzia del contraddittorio con la diversificazione degli obblighi e dei tempi di rimozione in relazione al grado di gravità e sulla tipologia dei contenuti illeciti segnalati – se manifestamente illeciti ed offensivi – entro ventiquattro ore, diversamente, ove non condivisa la richiesta, vi è l'obbligo di attivare entro sette giorni la procedura di conciliazione davanti all'Autorità garante nelle comunicazioni (AGCOM) cui segue l'obbligo di eventuale rimozione entro ventiquattro ore.

Tale organismo di autoregolamentazione è finanziato dai diversi gestori delle piattaforme sottoposti all'obbligo della presente legge.

L'articolo 3 contiene modifiche al codice di procedura penale segnatamente al sequestro preventivo.

La norma recepisce in via legislativa l'orientamento espresso dalla giurisprudenza (Cassazione penale, sezioni unite, sentenza n. 31022 del 17 luglio 2015). La norma specifica che il sequestro preventivo può comprendere materiale informatico sul presupposto che anche il dato telematico è dotato di sua fisicità e pertanto rientra nel concetto di cosa, di conseguenza oggetto di coercizione reale proprio del vincolo ablatorio del sequestro preventivo.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 5 reca l'entrata in vigore.

Si raccomanda un *iter* rapido e positivo del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

*(Introduzione dell'articolo 57-ter
del codice penale)*

1. Dopo l'articolo 57-bis del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 57-ter. - *(Reato di diffamazione commesso col mezzo della rete internet)* - Salva la responsabilità dell'autore del messaggio e fuori dei casi di concorso, il gestore di piattaforma telematica che omette di esercitare il controllo necessario ad impedire la diffusione di messaggi diffamatori o il fornitore di servizi di rete che a conoscenza di contenuti diffamatori immessi da terzi avvalendosi dei servizi forniti non agisce immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso è punito, a titolo di colpa, con la pena di cui all'articolo 595, terzo comma.

Agli effetti delle disposizioni di cui al primo comma:

1) è considerato gestore di piattaforma telematica il soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell'informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni a terzi;

2) è considerato fornitore di servizi di rete il prestatore di servizi di comunicazione telematica con almeno 500.000 utenti registrati ».

Art. 2.

(Introduzione dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

« Art. 14-bis. - *(Adozione di procedure di notifica e rimozione)* - 1. Il prestatore ha l'obbligo di individuare, tra i soggetti iscritti nell'albo dei giornalisti pubblicisti, un soggetto preposto alla ricezione dei reclami da parte di coloro che si ritengano offesi nella propria reputazione dai contenuti pubblicati.

2. Coloro che si ritengano offesi nella propria reputazione dai contenuti pubblicati possono, con dichiarazione scritta notificata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), contestare la veridicità dei contenuti riportati o la non continenza formale delle espressioni utilizzate e, sulla scorta di una congrua motivazione, chiederne la rimozione.

3. Il prestatore, ricevuta la notificazione, provvede entro le successive ventiquattro ore alla rimozione o alla disabilitazione dei contenuti manifestamente offensivi o, in alternativa, ove non condivide le ragioni della richiesta, entro i successivi sette giorni attiva una procedura di conciliazione in contraddittorio tra le parti dinnanzi ad un organo di autoregolamentazione indipendente istituito appositamente presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) con delibera della medesima Autorità. L'organismo è finanziato dai diversi gestori delle piattaforme sottoposti agli obblighi del presente decreto ed è dotato di una struttura organizzativa capace di ricevere le istanze, applicando parametri procedurali e di discrezionalità predeterminati che contemplino altresì il possibile riesame delle decisioni sulla base di un apposito atto di regolamentazione definito, con proprio regolamento, dall'AGCOM.

4. All'esito della decisione dell'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3, il prestatore rimuove entro ventiquattro ore i contenuti giudicati offensivi.

5. Il prestatore deve informare l'utente che ha caricato i contenuti delle decisioni adottate e delle motivazioni su cui essa si fonda. In caso di rimozione del contenuto è tenuto a documentare e conservare tutti gli atti relativi al procedimento di segnalazione ai sensi delle direttive 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, e 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, per un periodo di dieci settimane.

6. Il soggetto che si reputa leso dai contenuti non rimossi o disabilitati a seguito della procedura di segnalazione può rivolgersi al giudice di merito competente al fine di ottenere una riforma della decisione adottata dall'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3.

7. La giurisdizione sui provvedimenti adottati dall'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3 è attribuita al giudice ordinario.

8. Il prestatore che abbia in buona fede disabilitato l'accesso o rimosso i contenuti a seguito della ricezione di una notifica non è responsabile nei confronti dei terzi.

9. Il prestatore deve informare gli utenti del servizio, all'atto della conclusione del contratto, della obbligatorietà della procedura di conciliazione presso l'organo istituito innanzi all'autorità garante delle comunicazioni.

10. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 20.000 euro.

11. La violazione dell'obbligo di cui al comma 4 è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 40.000 euro.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai prestatori di servizi

di comunicazione telematica con almeno 500.000 utenti registrati ».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 321 del codice di procedura penale)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 321 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« *1-bis.* Nei casi di cui al comma 1, il giudice può ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibile agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati ».

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della disposizioni introdotte dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00